

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita una associazione denominata " **Duetto in Atto**" con sede in Roma 00155, Via Vittorio Olcese, n. 2

ART. 2

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3

L' Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.

Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli Artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero.

Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci.

Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività.

In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e



dell'arte in generale;

Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone

di :

A- promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica e di storia della musica, di recitazione (laboratori teatrali) danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, e teatrale sia tra gli adulti che tra i giovani con particolare attenzione alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, ludoteche. Corsi di scenografia, drammaturgia, psicodramma; corsi di storia-letteratura e filosofia, corsi di italiano-inglese-spagnolo-francese per italiani e stranieri, scritture creative, arti figurative (laboratori di manualità), orientamento scolastico professionale (diagnosi e valutazione psicologica), consulenza di psicologia e psicoterapia, corsi di ballo, corsi di yoga e meditazione, ginnastica posturale , corsi enogastronomia; animazione feste, pet therapy.

B- favorire e organizzare: eventi, manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica ed al teatro, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di

- gruppi di musica e teatrali.
- C- svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti Internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- D- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- E- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- F- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche;
- G- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche tramite professionisti all'uopo abilitati.

H- In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'associazione potrà compiere operazioni patrimoniali nei confronti di altre associazioni, società ed enti, contrarre concessione e stipulare convenzioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato e le sue istituzioni e con enti pubblici e privati, potrà altresì accettare lasciti, donazioni, legati, elargizione di somme, costruire, acquistare ed alienare a qualsiasi titolo, concedere ed ottenere in locazione e/o in comodato cose mobili ed immobili, compiere in genere ogni attività utile e necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la richiesta di prestiti.

Art. 4-

L'associazione ha le seguenti categorie di soci: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

Soci ordinari sono coloro, che dietro presentazione di domanda di ammissione, chiedono di far parte dell'Associazione.

La partecipazione dei Soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltrechè garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

I soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal

Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Soci ordinari sono anche i soci fondatori che hanno costituito l'associazione.

Soci sostenitori sono coloro che, pur usufruendo, in tutto od in parte, dei servizi organizzati dall'associazione, si impegnano a versare una quota, pari o maggiore, a quella stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, senza però svolgere opera attiva nell'associazione. Essi non hanno diritto al voto.

Soci onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della musica, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci. Hanno funzione simbolica di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto. Per essere ammessi quali soci ordinari e sostenitori è necessario presentare domanda debitamente sottoscritta.

Art. 5

I soci danno il loro contributo culturale ed economico alla vita dell'associazione.

L'associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo statuto, recano con continuità il loro contributo. I soci rinnovano ogni anno la loro

iscrizione senza alcun vincolo. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per decisione motivata del Consiglio Direttivo. Precisamente la revoca della qualifica di socio può essere stabilita dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto od alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- l'aver provocato danni morali e materiali all'associazione stessa.

In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purchè munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessate ad esse.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 6

La vita dell'associazione è regolata dal Consiglio Direttivo che

ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO

viene convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure da un consigliere. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno cinque giorni dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale a rigetto.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'Ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo compete la responsabilità delle decisioni relative alla richiesta di adesione o affiliazioni ad altre associazioni o enti ed al suo rinnovo annuale, all'ammissione di nuovi soci, alla programmazione delle attività e dei relativi consuntivi di spesa, alla stipula di qualsiasi atto, contratto o convenzione inerente lo scopo dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 7

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza

legale e giudiziale dell'associazione. In caso di assenza o altri impedimento le funzioni di Presidente sono attribuite al Vice Presidente.

Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 8 -

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. o da un consigliere o da un terzo dei soci fondatori o ordinari. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto, comprese quelle per modificare il presente statuto.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione

del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo).

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Per sciogliere l'associazione, devolvere il patrimonio e nominare i liquidatori occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio in base a delega scritta da conservarsi agli atti dell'associazione. Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando fra i membri del Consiglio Direttivo il Presidente ed il Vice Presidente e la durata in carica del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri. Almeno i due terzi dei membri dovranno essere soci fondatori, sempre che esista tra gli associati un numero sufficiente a tal fine.

Art. 9

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal contributo dei soci, dai contributi degli enti e dei privati; da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statuarie, da eventuali legati e donazioni; dai beni mobili ed immobili. In caso di scioglimento il patrimonio verrà destinato ad enti similari secondo le decisioni dell'assemblea dei soci

Art. 10

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e la redazione delle relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 11

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal Regolamento compilato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Tali norme, che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali dello Statuto, precisano il funzionamento interno dell'associazione e debbono essere accettate, al momento dell'ammissione, dai nuovi soci; esse riguardano:

- a - ammissione, recesso, radiazione, diritti e doveri dei soci;
- b - ammontare della quota associativa;

- c - numero e mansioni dell'eventuale personale dipendente;
- d - disciplina interna;
- e - qualsiasi altra norma utile alla vita dell'associazione.

E' fatto obbligo all'Associazione di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI qualora l'associazione praticasse anche attività sportiva e/o all'Ente cui l'Associazione intendesse affiliarsi.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

IL PRESIDENTE

